

Organismo di composizione della crisi di impresa

1

OCRI

Articolo 16 dlgs 14 del 12 gennaio 2019

L'OCRI e' costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

COMPITI DELL'OCRI:

- ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15 (obbligo di segnalazione degli organi societari e obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati)
- gestire il procedimento di allerta
- assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III

SEGNALAZIONI

L'OCRI riceve segnalazioni da:

- ▶ Creditori pubblici qualificati
- ▶ Organi di controllo societari

- ▶ L'OCRI competente è quello dove si trova la sede legale dell'impresa

REFERENTE

- L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato,
- nonche' tramite l'ufficio del referente, che puo' essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio,
- e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17

COMPITI DEL REFERENTE

- ▶ assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti
- ▶ Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Una volta ricevuta la segnalazione da parte del debitore o da parte degli organi di controllo societari o dai creditori pubblici qualificati il referente:

- ▶ procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti
- ▶ procede alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

- ▶ uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato
- ▶ uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente
- ▶ Uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti

DESIGNAZIONI

- ▶ Le designazione degli esperti da parte del Presidente del Tribunale delle imprese e del Presidente della camera di commercio devono pervenire all'OCRI entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta inviata dal referente. In mancanza il referente procede autonomamente alla designazione.
- ▶ Le designazioni sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.
- ▶ La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore ad eccezione del settore in cui opera l'impresa, dalle dimensioni in termini di numero degli addetti e dell'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.

RUOLO DEL REFERENTE NELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

- Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale.
- Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente nominato dal Presidente della camera di commercio.

INDIPENDENZA DEGLI ESPERTI

- Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3.

(o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

- I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto

Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure art.356

1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attivita' degli iscritti all'albo.

Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure art.356

► Articolo 125

4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure art.356

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonchè' del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure art.358

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:
 - a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
 - b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
 - c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

DM 24 settembre 2014 n. 202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3

5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:
- a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
 - b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a **duecento ore** nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private;
 - c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
 - d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata.

Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure art.356

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure art.358

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure art.358

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

- a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
- c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
- d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI art.352

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO art. 14

- Gli organi di controllo e di revisione legale hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
- La segnalazione specifica all'organo amministrativo da parte degli organi di controllo/revisione legale deve essere motivata e fissa un termine congruo (non superiore a 30 giorni) entro il quale l'organo amministrativo deve riferire le soluzioni individuate e le azioni intraprese.
- In caso di omessa oppure inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi giorni delle misure necessarie, sarà compito dell'organo di controllo/revisione legale, segnalare all'OCRI l'impresa, avendo cura di fornire ogni elemento utile, anche in deroga al generale dovere di segretezza previsto dal codice civile.
- L'avvenuta segnalazione tempestiva costituirà causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dagli amministratori, che non siano state conseguenza diretta di decisioni assunte prima della stessa segnalazione.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI art.15

L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI IMPORTI RILEVANTI art.15, comma 2

AGENZIA DELLE ENTRATE IMPORTI RILEVANTI

Totale debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica	≥ 30% del volume d'affari del medesimo periodo	SOGLIE	
		≥ 25.000€	se volume d'affari da modello IVA dell'anno precedente ≤ 2.000.000€
		≥ 50.000€	se volume d'affari da modello IVA dell'anno precedente ≤ 10.000.000€
		≥ 100.000€	se volume d'affari da modello IVA dell'anno precedente > 10.000.000€

CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI IMPORTI RILEVANTI art.15, comma 2

INPS IMPORTI RILEVANTI

1. Ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi		SOGLIA
2. Totale debito scaduto	> ½ contributi dell'anno precedente	> 50.000€

CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI IMPORTI RILEVANTI art.15, comma 2

AGENTE DELLA RISCOSSIONE IMPORTI RILEVANTI

	SOGLIE
Somma dei crediti affidati per la riscossione autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90gg	> 500.000€ per imprese individuali
	> 1.000.000€ per imprese collettive

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI art.15

- ▶ I creditori pubblici qualificati non procedono alla segnalazione agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione della crisi se il debitore documenta di essere titolare di crediti d'imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni, risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Ministero dell'Economia e delle finanze, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.
- ▶ Le Camere di Commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

INDICATORI DELLA CRISI art.13

- ▶ Sono **indicatori della crisi d'impresa** gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
- ▶ Gli indicatori della crisi si basano pertanto sugli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa.
- ▶ Si tratta di squilibri che vanno rapportati sia alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, sia in relazione alla data di costituzione e di inizio dell'attività.

INDICATORI DELLA CRISI art.13

Gli indici devono dare evidenza:

- della sostenibilità dei debiti dell'impresa per almeno i 6 mesi successivi;
- delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi;

Sono indicatori significativi:

- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (vale a dire, a norma dell'articolo 24, a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13 comma 2);
- Il legislatore ha inoltre conferito al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il compito di elaborare con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

INDICATORI DELLA CRISI art.13

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha altresì l'incarico di elaborare degli indici specifici con riferimento a:

- ▶ [start-up innovative](#) di cui al [D.L. 18 ottobre 2012, n.179](#);
- ▶ PMI innovative di cui al [D.L. 24 gennaio 2015, n. 3](#);
- ▶ società in liquidazione;
- ▶ imprese costituite da meno di 2 anni.

Gli indici elaborati devono in ogni caso essere approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

- ▶ Il legislatore ha tuttavia dato la possibilità all'impresa di dichiarare le ragioni per le quali ritiene non adeguati tali indici ed indicarne altri, ritenuti più idonei, tenuto conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbero rendere gli indici elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi.
- ▶ L'impresa dissenziente, in questo caso, deve specificare le ragioni del proprio dissenso nella nota integrativa al bilancio di esercizio ed indicare gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.
- ▶ È parallelamente affidato ad un professionista indipendente l'attestazione dell'adeguatezza degli indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione deve essere allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione attestata produce effetti per l'esercizio successivo. A partire dall'esercizio successivo, l'impresa sarà pertanto "valutata" sulla base di questi diversi indici.

AUDIZIONE DEL DEBITORE DAVANTI ALL'OCRI art 18

L'articolo 18 disciplina la procedura di allerta che viene svolta avanti all'OCRI che deve convocare il debitore ed i componenti degli organi di controllo della società, se esistenti, avanti al collegio entro il termine di 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni o dell'istanza del debitore.

- ▶ La norma dispone che la convocazione e l'audizione del debitore e dei componenti degli organi di controllo devono avvenire in via riservata e confidenziale.
- ▶ È stata avvertita la necessità di evitare che i soggetti terzi possano venire a conoscenza della procedura.
- ▶ Il legislatore ha infatti voluto evitare che possano diffondersi inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito.
- ▶ Il collegio deve scegliere tra i propri componenti il Presidente, il quale nomina il relatore (la figura del relatore può essere affidata al Presidente del collegio od ad altro membro).
- ▶ La norma affida al relatore il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti relative all'impresa.

AUDIZIONE DEL DEBITORE DAVANTI ALL'OCRI art 18

Il collegio deve a questo punto:

- ▶ sentire il debitore;
- ▶ tenere conto degli elementi di valutazione forniti dal debitore, nonché dei dati e delle informazioni assunte;

Esaurita questa fase preliminare, il Collegio ha la possibilità di:

- ▶ disporre l'archiviazione quando ritiene non sussista la crisi o che si tratta di un imprenditore a cui non si applicano gli strumenti di allerta;
- ▶ disporre l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione;

AUDIZIONE DEL DEBITORE DAVANTI ALL'OCRI art 18

Con tale disposizione, il legislatore ha voluto evitare che le imprese che si trovano in uno stato di apparente difficoltà a causa del mancato pagamento da parte di debitori pubblici debbano subire ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivanti dai tempi delle procedure di liquidazione e di pagamento.

- ▶ L'organo di controllo societario od, in sua mancanza, un professionista indipendente possono pertanto in questo caso attestare l'esistenza anche di crediti non definitivamente accertati.
- ▶ L'attestazione deve essere corredata dai documenti relativi ai crediti e tale compendio documentale può essere utilizzato soltanto nel procedimento dinanzi all'OCRI.
- ▶ Nel caso in cui non si intende pertanto procedere, il referente deve dare comunicazione dell'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.
- ▶ Se, sulla base dei dati acquisiti, viene invece accertata l'esistenza della crisi, il collegio deve:
 - ▶ individuare con il debitore le possibili misure per porre rimedio alla situazione di crisi;
 - ▶ fissare un termine entro il quale il debitore deve riferire sulla attuazione delle misure dirette a rimediare alla situazione di crisi;

AUDIZIONE DEL DEBITORE DAVANTI ALL'OCRI art 18

- ▶ Laddove il debitore non abbia assunto alcuna iniziativa diretta a risolvere la situazione di crisi entro il termine fissato, il collegio deve redigere una breve relazione scritta che trasmette al referente, il quale ne deve dare immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.
- ▶ Il referente deve infine dare notizia ai soggetti qualificati ([art. 14](#) ed [art. 15](#)) che non abbiano effettuato la segnalazione dell'eventuale presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi ([art. 19](#)).
- ▶ Il referente, in questo caso, deve avvertire i soggetti qualificati in merito al fatto che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI art 19

- ▶ La procedura di composizione assistita della crisi può essere avviata soltanto su istanza del debitore anche a seguito della sua audizione precedentemente svolta avanti all'OCRI durante la fase di "allerta", così come previsto dall'art 18 e 19 del codice.
- ▶ L'OCRI deve a questo punto fissare un termine non superiore a 3 mesi per la ricerca di una soluzione concordata della crisi di impresa con i creditori.
- ▶ Detto termine può essere prorogato di ulteriori 3 mesi nel caso in cui l'OCRI accerta che le trattative svolte con i creditori si stanno svolgendo positivamente verso una soluzione concordata della crisi di impresa.
- ▶ La procedura di composizione della crisi può dunque avere una durata massima di 6 mesi.
- ▶ L'OCRI e più precisamente il collegio deve conferire l'incarico ad un relatore al quale è assegnato il compito di seguire le trattative.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI art 19

- Il Collegio ha inoltre l'obbligo di acquisire nel più breve tempo possibile dal debitore:
- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI art 19

- ▶ Se il debitore non è nelle condizioni di poter produrre la riferita documentazione, il collegio può, su sua istanza, provvedere a redigerla direttamente anche suddividendo i compiti tra i suoi componenti conformemente alle diverse professionalità.
- ▶ L'acquisizione della documentazione sopra richiamata risponde all'esigenza non solo di avere a disposizione tutti gli elementi conoscitivi utili a valutare la situazione dell'impresa e ad individuare il possibile oggetto delle trattative, ma anche di predisporre i documenti necessari per l'accesso ad una eventuale procedura concorsuale, con conseguente riduzione dei tempi e risparmio di costi del procedimento.
- ▶ È bene precisare che se il debitore ha espresso la volontà di presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, l'OCRI procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI

CONCLUSIONE art 19

- ▶ Nel caso in cui la procedura di composizione della crisi ha avuto esito positivo, si viene a formare l'accordo con i creditori che deve rivestire la forma scritta.
- ▶ L'accordo con i creditori deve inoltre essere depositato presso l'OCRI e non è ostensibile a soggetti diversi rispetto a coloro che lo hanno sottoscritto.
- ▶ L'OCRI può pertanto consentirne la visione e l'estrazione di copia dell'accordo solamente ai creditori che l'hanno sottoscritto.
- ▶ L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento, donde non sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'[art. 166, comma 3, lett. d\) del Codice](#) (ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F.).
- ▶ Si tratta di un beneficio che trova giustificazione nel fatto che l'accordo concluso con i creditori è stato raggiunto grazie alla supervisione e all'approvazione dell'OCRI che si pone pertanto come garante della fattibilità del piano.
- ▶ Si precisa infine che il debitore, con il consenso dei creditori interessati, può richiedere l'iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese, rendendolo pertanto conoscibile ai terzi.

MISURE PROTETTIVE art 20

1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale puo' sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17.
3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e puo' essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.
4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.
5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non e' possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO art 21

- Nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo con i creditori nel termine assegnato o prorogato e permanga una situazione di crisi, l'OCRI deve, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 21](#), invitare il debitore a presentare, entro 30 giorni, domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi dell'[art. 37 e ss.](#)
- Il debitore può in questo caso utilizzare nella procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza la documentazione predisposta nell'ambito del procedimento di composizione assistita della crisi, vale a dire la relazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, nonché l'attestazione predisposta dall'OCRI sulla veridicità dei dati aziendali.
- L'OCRI deve dare comunicazione della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi ai soggetti di cui all'[art. 14](#) e [15](#), vale a dire ai soggetti obbligati alla segnalazione degli indizi di crisi cioè gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, nonché ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente per la riscossione).
- Ciò al fine di mettere a conoscenza questi soggetti in merito all'insussistenza di ostacoli alla segnalazione degli indizi di crisi, quando dovuta, ovvero di consentire loro di attivarsi in modo tempestivo per chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

art 21


- ▶ Al fine di salvaguardare i principi di riservatezza e confidenzialità e per evitare al debitore di poter liberamente illustrare all'OCRI la reale situazione dell'impresa, il legislatore ha previsto che gli atti relativi al procedimento di composizione assistita della crisi ed i documenti prodotti o acquisiti nel corso della procedura possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.


SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO art 22

- L'OCRI può peraltro segnalare al referente, con relazione motivata, la sussistenza di un conclamato stato di insolvenza del debitore accertata sulla base degli elementi acquisiti quando:
- il debitore non è comparso all'audizione disposta durante la procedura di allerta ex [art. 18](#);
- il debitore non ha depositato istanza per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa ex [art. 19](#) senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione della procedura di allerta ex [art. 18 comma 3](#);
- il debitore non ha depositato, all'esito delle trattative, domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ex [art. 21, comma 1](#).
- Il referente deve dare notizia della sussistenza dello stato di insolvenza del debitore al Pubblico Ministero presso il Tribunale territorialmente competente.
- Nel caso in cui sia ritenuta fondata la notizia dello stato di insolvenza dell'impresa, il pubblico ministero deve esercitare tempestivamente, comunque entro il termine di 60 giorni, l'iniziativa di cui all'[art. 38, comma 1](#).
- Il pubblico ministero deve infatti presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

SEGNALAZIONI ORGANI DI CONTROLLO DELL'IMPRESA (Art. 14)

SEGNALAZIONI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI (Art. 15)





LEGENDA

Attivit  del Referente